



CITTÀ DI GIULIANOVA

COPIA

ORDINANZA SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 226 DEL 23-10-2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e degli art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. **SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PRESSO IL LICEO STATALE "MARIE CURIE".**

SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTI gli art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 " 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((**pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,**)) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (omissis) ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico
"p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e



CITTÀ DI GIULIANOVA

università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”;

VISTO l'art 3 comma 2 del citato il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a norma del quale “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.”

VISTO il DPCM 11 giugno 2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID_19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19*, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresì confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma ed è stato, tra l'altro, sostituito il disposto di cui all'art. 1, comma 6, lettera r), primo periodo, del DPCM 7 agosto 2020 dal seguente: «r) *ferma restando la ripresa delle attività*



CITTÀ DI GIULIANOVA

dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21»;

VISTA la comunicazione pervenuta in data odierna al numero di protocollo 41329 con cui il dirigente scolastico del Liceo LICEO STATALE “MARIE CURIE, Prof.ssa Silvia RECCHIUTI, comunica che due classi sono poste in isolamento domiciliare fiduciario dalla ASL e sono pervenute per il tramite dei docenti diverse segnalazioni di alunni positivi al Covid-19, oltre a numerosi alunni che presentano sintomi riconducibili al Covid-19 o che sono conviventi con parenti risultati positivi accertati. Nella nota la dirigente comunica altresì che nella giornata di sabato 24 ottobre sarà effettuata una sanificazione dell'intero edificio e che Comitato Covid, sentiti i pareri del medico competente, e del responsabile SPP, evidenzia la necessità di adottare come misura preventiva per il contenimento del contagio l'attivazione della didattica a distanza per tutte le classi fino a lunedì 26 ottobre 2020;

VISTO il trend settimanale dei contagi a livello nazionale e regionale e provinciale;

CONSIDERTA l'esigenza di rapida individuazione e isolamento di soggetti positivi in ambiente scolastico per scongiurare l'aumento dei contagi e i rischi connessi all'eventuale insorgenza di focolai nelle scuole e delle conseguenti ripercussioni sulla salute degli studenti e del personale, oltre che sull'erogazione delle attività formative e scolastiche;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce



CITTÀ DI GIULIANOVA

che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati nel territorio e in particolare all'interno dell'istituzione Scolastica del Liceo Marie Curie, la maggior parte dei quali asintomatici o paucisintomatici, e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti scolastici;

ORDINA

1. Fermi restando i provvedimenti statali e regionali vigenti in materia e fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici, con decorrenza immediata e fino a lunedì 26 ottobre '20 la sospensione dell'attività didattica in presenza presso il liceo statale “**MARIE CURIE**” di Giulianova.
2. La presente ordinanza è comunicata alla Regione, alla Prefettura di Teramo, all'Ufficio Scolastico Provinciale, all' A.S.L., ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Giulianova

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Giulianova, li 23-10-2020

ORDINANZA N. 226 DEL 23-10-2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e degli art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. SOSPENSIONE



CITTÀ DI GIULIANOVA

TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PRESSO IL LICEO STATALE "MARIE CURIE".

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N.

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal _____, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Giulianova, lì

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.